

Prot. 1544/1.6

Castelfondo, 30 aprile 2015

OGGETTO: MODALITÀ DI ACCUMULO E SPARGIMENTO LETAME E LIQUAMI SUL TERRITORIO.

ORDINANZA N.RO 04/2015

IL SINDACO

- Premesso che la recente entrata in vigore del variante al PRG Comunale e relative norme di attuazione consentono finalmente di individuare e regolamentare con precisione le aree del territorio comunale di protezione delle sorgenti e dei siti idrogeologici meritevoli di tutela, anche in riferimento alla possibilità di utilizzo in tali siti di fertilizzanti organici;
- Posto che il combinato disposto degli artt. 27 e segg. del “Piano Provinciale di Risanamento delle acque” approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale 12 giugno 1987 n. 5460 avente ad oggetto “*L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del piano provinciale di risanamento delle acque*” regolano la materia relativamente allo stoccaggio di letame, ai limiti allo smaltimento dei liquami su suolo agricolo, alle modalità di spargimento dei liquami e del letame;
- Visto il successivo art. 30 della citata norma che raccoglie i divieti di utilizzazione dei fertilizzanti organici;
- Visto il contenuto del D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41 e quanto disposto dalla Deliberazione della G.P.P. 12.07.1987 n. 5460 con particolare riferimento agli artt. 25-26-26bis-27-28-29-30;
- Visto il vigente PRG comunale ed in particolare l’art. 83 delle allegate Norme di Attuazione;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr 3/L nel testo vigente;
- Visto il Regolamento per il Servizio di Fognatura Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 36 di data 26.04.1989 approvata dalla G.P. sub. n.ro 6714/6-R di data 26.05.1989;
- Ritenuto di doversi dare idonea pubblicità e compiutezza di informazione agli interessati in esito alle modalità di accumulo e spargimento letame e liquami **con particolare riferimento alle zone montane, e comunque su tutto il territorio di competenza**

O R D I N A

la revoca della propria precedente ordinanza vigente in materia sul territorio comunale n.ro 34/ 2012 di data 07 novembre 2012.

V I E T A

1. l’utilizzazione dei fertilizzanti organici, liquame e letame in **TUTTE LE AREE PREVISTE DALL’ART. 30** del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque sopra citato, tra cui risultano comprese **in particolare:**
 - **le aree ricoperte da BOSCO** esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
2. **nelle “ZONE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO”**, come identificate dal vigente PRG:
 - **Il deposito anche provvisorio di letame**
 - **Lo spandimento di letame non maturo**
 - **Lo spandimento di liquami**

In tali zone ed esclusivamente sui terreni destinati a PASCOLO è consentita la concimazione dei terreni solo con LETAME MATURO.

D I S P O N E

1. **su tutto il territorio** lo spargimento dei liquami e del letame deve essere attuato secondo quanto disposto dall'art. 29 del Piano Provinciale di Risanamento delle acque.
2. **su tutto il territorio ove consentiti** gli stoccaggi devono essere attuati secondo quanto previsto dall'art. 27 del Piano di risanamento delle acque provinciale.

I N F O R M A

che per **letame maturo** si intende letame stoccatto per almeno sei mesi secondo le modalità previste dall'art. 27 sopra citato.

A L L E G A

alla presente ordinanza, per farne parte integrale, copia degli articoli 26 bis, 27, 28, 29 e 30 del **Piano Provinciale di Risanamento delle Acque** approvato con deliberazione della G.P. della Provincia Autonoma di Trento n. 5460 dd 12.061987 e s.m.

Per la violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo dell'immediata asportazione o regimentazione delle sostanze stoccate o distribuite in violazione alla presente ordinanza al fine di eliminarne gli effetti nocivi sulla qualità delle acque.

Si sottolinea che, oltre a quanto sopra, hanno pieno effetto:

- I limiti ed i divieti previsti dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della Delib. G.P. 5460/1987, riguardo allo stoccaggio del letame per almeno sei mesi prima dello spargimento, ai centri abitati ed alle distanze dai centri e nuclei abitativi esistenti, nonché alle modalità di spargimento ed al rapporto superficie/quantità di materiale utilizzabile;
- Le relative sanzioni previste dall'art. 61 del D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo informatico Comunale ed ulteriore copia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione Forestale e al Consorzio di Vigilanza Boschiva nonché agli organi di Polizia Locale competenti per territorio.

Alla presente ordinanza verrà data pubblicità anche attraverso invio ai proprietari dei fondi privati interessati ove ritenuto opportuno.

Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente ordinanza sono ammessi ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. Ai sensi della Legge 06.12.1971 n.ro 1034 o, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199.



Piano provinciale di risanamento delle acque

Art. 26-bis

Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo, i reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:

- a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anareobico finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
- b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera: Sono assimilate al letame le frazioni ispesse palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami (30).

Art. 27

Stoccaggi.

- 1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati.
- 2. I contenitori di cui al comma 1 dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in tre mesi.
- 3. Il letame deve essere stoccati prima dello spargimento per almeno sei mesi, al fine di assicurare opportuna maturazione.
- 4. Tutti i depositi di letame vanno realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo con una pendenza tale da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta.
- 5. Il letame, preventivamente depositato per almeno due mesi su platea impermeabile può inoltre essere depositato temporaneamente in suolo non impermeabilizzato alle seguenti condizioni:
 - a) la distanza minima del deposito da acque superficiali di qualsiasi tipo deve essere di almeno dieci metri e l'ubicazione deve essere scelta in modo che non vi sia la possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali;
 - b) la distanza da strade di uso pubblico deve essere di almeno cinque metri; il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada;
 - c) i depositi temporanei possono essere realizzati solo su aree adibite ad usi agrari in posizione diversa rispetto l'anno precedente. È vietato il deposito in zone boschive;
 - d) attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isola idraulicamente l'accumulo dal reticolo superficiale.
- 6. Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.
- 7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.
- 8. Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro due anni dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di risanamento delle acque (31).

Art. 28

Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo.

1. La quantità massima di liquame che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole non può superare la quantità corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno. Tale quantità deve essere distribuita con almeno due spandimenti l'anno: Ogni singolo spandimento non potrà superare la quantità di 1000 hl/ettaro (32).

2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

Art. 29

Modalità di spargimento dei liquami e del letame.

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo del liquame e del letame deve essere attuato in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.

2. È vietato lo spargimento del liquame e del letame sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

3. È vietata la concimazione con liquame di terreni saturi d'acqua o con liquame e letame sui pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.

4. Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

5. È fatta salva la disciplina vigente in materia di igiene e sanità pubblica.

6. Al fine di consentire lo spargimento del letame maturo è ammesso il deposito provvisorio dello stesso da parte dell'utilizzatore: Tale deposito deve essere realizzato in modo da Assicurare che le acque superficiali e sotterranee non subiscano danneggiamento.

Art. 30

Divieti.

1. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 29 è vietato:

a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;

b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 10 metri (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;

c) per una fascia di rispetto di 10 metri delle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;

d) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano ai sensi del D.P.R. n. 236/1988 (34);

e) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;

f) nelle superfici goleinali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interramento del letame maturo;

g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;

h) nelle aree ricoperte da bosco esclusi i vivai agroforestali e gli inerbimenti (35);

i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

2. È inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.